CAMERA DEI DEPUTATI N. 2094

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ALIPRANDI

Omogeneizzazione della disciplina sulla prescrizione dell'azione di responsabilità dei dipendenti degli enti pubblici

Presentata il 23 febbraio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Se c'è un capitolo che vorremmo chiudere al più presto, nella storia di questi ultimi anni, è quello di Tangentopoli. Consentendo allo Stato, innanzitutto, di essere risarcito dei danni erariali di cui è stato vittima. È di poche settimane fa la denuncia del procuratore generale della Corte dei conti a proposito dell'impossibilità per la magistratura contabile di recuperare il denaro rubato dagli amministratori pubblici corrotti. Ciò a causa di alcune norme, introdotte *ad hoc* nelle precedenti legislature, che riducono da dieci a cinque anni i tempi per esercitare il diritto al risarcimento dei danni. Questo stato di cose non può lasciarci indifferenti, come non lascia indifferenti i cittadini onesti che credevano e credono nel rinnovamento e nella pulizia degli uomini usciti dalle ultime elezioni: riteniamo dunque che i crimini a sfondo patrimoniale debbano essere perseguiti fino in fondo e che da parte nostra sia necessario intervenire riducendo i benefici economici del crimine.

Fino a cinque anni fa i termini di prescrizione per i reati di corruzione erano di dieci anni. La legge n. 142 del 1990 ha stabilito che dal 13 giugno 1990, data dell'entrata in vigore della legge, il risarcimento del danno nei confronti degli amministratori e dipendenti di enti locali si prescrive in cinque anni. Una norma di tre anni successiva, il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, ha esteso la riduzione del termine di prescrizione anche agli amministratori e dipendenti delle unità sanitarie locali, delle regioni e degli enti ospedalieri disciolti.

A questa norma è stata attribuita valenza retroattiva, facendo coincidere la decorrenza del nuovo termine di prescrizione più breve non con la data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia il 28 ottobre 1993, ma con la data di entrata in vigore della legge n. 142 del 1990, ossia il 13 giugno 1990. Da ultima è intervenuta la legge 14 gennaio 1994, n. 20, di carattere generale e dunque applicabile a tutti i dipendenti degli enti pubblici, anche a quelli non citati dalle precedenti norme, in cui si stabilisce che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

Avviene dunque che per una sorta di « schizofrenia legislativa », così l'ha definita il procuratore generale della Corte dei conti, da una parte si incentiva il perseguimento dei reati di corruzione e dall'altra si introducono norme che riducono drasticamente la possibilità di intervento dei magistrati.

In breve: per effetto delle norme sopracitate il 13 giugno di quest'anno molti tangentisti potranno tirare un sospiro di sollievo dal momento che lo Stato non potrà più chiedere la restituzione del maltolto.

La presente proposta intende rendere omogenea la disciplina sulla prescrizione dell'azione di responsabilità dei dipendenti degli enti pubblici facendo partire il termine di prescrizione più breve, di cinque anni, non dall'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990, ma da quella della legge n. 20 del 1994. I questo modo la magistratura contabile potrebbe disporre di qualche anno in più per esercitare la sua azione e conseguire il risarcimento del danno.

All'articolo 1, comma 1, si precisa pertanto che il termine quinquennale di prescrizione per i reati di corruzione commessi da dipendenti di enti pubblici si applica per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge n. 20 del 1994.

Si indica inoltre, per il termine di decorrenza, la data della commissione del fatto o la data della sua scoperta. Al comma 2 vengono abrogate le norme della legge n. 142 del 1990 del decreto-legge n. 324 del 1993 che indicavano la data del 13 giugno 1990 come termine per la decorrenza della prescrizione quinquennale e che stabilivano l'intrasmissibilità delle obbligazioni risarcitorie agli eredi.

Con l'articolo 2 si intende risolvere i problemi di diritto intertemporale, stabilendo che, per i fatti commessi precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 20 del 1994, anche quando sia intervenuta la prescrizione prevista da specifiche disposizioni di legge (ad esempio, per la responsabilità dei dipendenti regionali che il citato decreto-legge n. 324 del 1993 faceva decorrere retroattivamente dal 13 giugno 1990), possa deceorrere, in virtù della legge generale n. 20 del 1994, un nuovo termine prescrizionale di cinque anni a far data dalla successiva conoscenza del fatto, evitando così l'effetto dell'irrisarcibilità per danno erariale arrecato con comportamenti già prescritti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nei giudizi per responsabilità amministrativa attribuiti alla giurisdizione della Corte dei conti il diritto al risarcimento del danno, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dagli amministratori e dai dipendenti delle unità sanitarie locali, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti ospedalieri disciolti, si prescrive in cinque anni che decorrono dalla data in cui si è verificato il danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

2. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e i commi 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423.

ART. 2.

1. Per i fatti costitutivi di responsabilità per danno erariale commessi prima della data di entrata in vigore della legge 14 gennaio 1994, n. 20, anche qualora sia già decorso il termine quinquennale di prescrizione previsto da specifiche disposizioni di legge e sia estinta l'azione di responsabilità, è fatta salva l'esperibilità dell'azione di responsabilità, prescrivibile nel termine di cinque anni a decorrere dalla successiva scoperta del fatto illecito.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2094
Lire 500